



CITTA' DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N° 30

Approvato dal Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021

OGGETTO:**ERGASTOLO OSTATIVO PER I CONDANNATI AL CARCERE A VITA PER REATI DI MAFIA.**

Il Consiglio Comunale di Torino,

APPRESO CHE

- in data 12.12.2016, Marcello Viola, boss calabrese della 'ndrina di Taurianova, condannato a quattro ergastoli per plurimi omicidi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, associazione per delinquere di stampo mafioso, aggravata dal fatto che l'interessato era il capo ed il promotore delle attività criminali del gruppo mafioso, presentava alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (d'ora in avanti per brevità solo CEDU) un ricorso contro la Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali lamentando di essere stato condannato all'ergastolo, pena non riducibile, da lui qualificata inumana e degradante e quindi in contrasto con l'art. 3 della Convenzione predetta;

- il Governo italiano, intervenendo nel giudizio, spiegava la specificità criminale del nostro Paese evidenziando la pericolosità delle mafie. Il ricorso motivava la ragione delle norme rigide sull'ergastolo spiegando che esse riguardano solo alcuni reati molto gravi, tra i quali quelli di mafia, e consentono una strategia severa contro chi, aderendo ad un'organizzazione mafiosa o terroristica, si pone l'obiettivo di destabilizzare lo Stato. Il Governo evidenziava come tale disciplina risponda ad una chiara scelta di politica criminale tesa a privilegiare, di fronte alla specificità dell'associazione mafiosa e dell'accordo concluso tra i suoi partecipanti, le finalità di prevenzione generale e di protezione della collettività;

- secondo la CEDU, con sentenza del 13.06.2019, divenuta definitiva il 07.10.2019 con sentenza della Grande Chambre cui il Governo italiano era ricorso, quell'ergastolo "duro", che la legge italiana battezza come "ostativo", nel senso che impedisce la concessione di benefici, viola l'art. 3 della Convenzione che vieta la tortura, le punizioni disumane e degradanti e soprattutto nega la possibilità di un percorso rieducativo. Da qui l'invito all'Italia a rivedere la legge. Un invito che, non avendo carattere perentorio non rappresenta un obbligo, ma produce come conseguenza una serie di altri ricorsi di detenuti che lamentano condizioni disumane. I giudici europei, in pratica, rilevano che "lo Stato deve mettere a punto, preferibilmente su iniziativa legislativa, una riforma nel regime della reclusione a vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena". Un riesame che, come

si legge nella sentenza, “permetterebbe alle autorità di determinare se, durante l’esecuzione della pena stessa, il detenuto si sia evoluto e abbia fatto progressi tali” da non giustificare più “il suo mantenimento in detenzione”. Invero quel riesame esiste già ed è conseguente alla manifestazione dell’intenzione di collaborare con la giustizia. La CEDU, però, “Pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della “dissociazione dall’ambiente mafioso”, sottolinea che “tale rottura può esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia”;

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 253 del 23 ottobre 2019, si pronunciava sul caso di un altro detenuto per mafia, che protestava per la mancanza di permessi. Nel comunicato si legge che “La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.”;

RILEVATO CHE

Le pronunce sopra citate hanno indotto la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ad incentrare la propria attenzione sul disposto normativo oggetto delle medesime pronunce e sulle possibili refluenze sul diritto interno e sul regime penitenziario dei soggetti condannati per i reati ivi contemplati.

Nella “Relazione sull’istituto di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale”, a cura del senatore Grasso e della deputata Ascari, approvata nella seduta del 20.05.2020, si leggono, tra le altre, le seguenti considerazioni:

- “... la presunzione assoluta di pericolosità del soggetto condannato per taluno dei reati elencati nell’articolo 4-bis dell’O.P., superabile esclusivamente dalla condotta collaborativa, ha costituito un meccanismo fondamentale nel processo di smantellamento delle organizzazioni criminali, stante le loro peculiarità strutturali. È importante sottolineare, a tal proposito, come l’ingresso all’interno di una consorteria mafiosa sia stato e sia ancora oggi regolato da un significativo rituale, con diverse sfumature a seconda del tipo di organizzazione, che si concretizza in un giuramento solenne di fedeltà. Si tratta, quindi, di un sigillo al legame che viene stretto tra il singolo e l’organizzazione e che assume una grandissima rilevanza, spesso anche superiore ai legami amicali, affettivi o famigliari, come dimostrano i vari casi di omicidi tra parenti e amici che trovano origine nella violenza imposta da questo giuramento. La collaborazione, dunque, ha avuto l’insostituibile pregio di dimostrare la possibilità che quel legame venga sciolto e così smantellare l’aurea di inviolabilità che rivestiva. Ha permesso di scoprire nel loro aspetto più intimo le consorterie mafiose, il loro funzionamento, la loro struttura, le loro responsabilità, i loro associati, e di prevenire in molte occasioni la commissione di efferati delitti. Tanto premesso, la trasformazione della presunzione assoluta di pericolosità in presunzione relativa per effetto della predetta sentenza non può che essere supportata da nuove soluzioni normative.

Secondo quanto affermato dal Giudice delle leggi, contrasterebbe con i nostri principi costituzionali e, in particolare, con l’articolo 27 della Costituzione, impedire alla magistratura di sorveglianza una valutazione in concreto, caso per caso, vincolandola ad una dichiarazione in limine di inammissibilità della richiesta di accedere ai benefici, sul presupposto dell’assenza di collaborazione del condannato. Ora che la presunzione assoluta di pericolosità dei soggetti condannati per i reati previsti dall’articolo 4-bis dell’O.P., prima superabile esclusivamente dalla condotta di collaborazione, è stata sostituita da una presunzione relativa, secondo quanto suggerito dalla stessa Corte Costituzionale, la «valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare

rigore, proporzionali alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo». È, infatti, importante sottolineare come sia dovere del legislatore adottare ogni misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle persone, elaborando norme di legge che assicurino la protezione contro il crimine organizzato.”.

La Relazione si chiude proponendo due ipotesi di riforma.

CONSIDERATO CHE

I collaboratori di giustizia, in uno alle attività intercettive, rappresentano strumenti fondamentali nell'azione di contrasto al crimine organizzato, che continua ad essere fortemente radicato nella nostra Nazione. L'apporto dei c.d. "pentiti" si è rivelato e continua a essere decisivo per arginare il potere mafioso e dei gruppi terroristici, per individuare i responsabili e i moventi dei delitti più efferati, per comprendere le strategie criminali, per sequestrare e confiscare beni di provenienza illecita, per la cattura dei latitanti, per scoprire covi, ove vengono conservati arsenali di armi ed esplosivi, libri mastri che documentano le attività delle cosche.

TENUTO CONTO CHE

Nei giorni che hanno seguito la sentenza della CEDU prima e quelle della Corte Costituzionale poi, molti esponenti della magistratura italiana tra i quali Piero Grasso, Gian Carlo Caselli, Nino Di Matteo, Federico Cafiero De Raho, Sebastiano Ardita, Luca Tescaroli, e, da ultimo, anche il Procuratore Generale di Torino Francesco Saluzzo, hanno manifestato forte preoccupazione. E precisamente, solo per citarne alcuni:

- Nicola Gratteri, Procuratore di Catanzaro, ha dichiarato: “L'ergastolo ostativo, associato al 41-bis, è anche la molla per indurre molti mafiosi a collaborare. Sono essi stessi a confessarcelo. Nessuno, salvo rare eccezioni, si pente per ragioni morali, religiose, ideologiche, né la legge lo chiede. Chi parla lo fa per convenienza: perché vuole tornare dalla moglie, perché ha figli piccoli e vuole vederli crescere, perché non sopporta l'isolamento o l'idea di lasciare il carcere solo da morto, perché vuole rifarsi una vita, perché sogna di spirare nel proprio letto. Se ora, dopo questa sentenza, venisse modificata la norma italiana del carcere ostativo e anche i mafiosi irriducibili potessero ottenere permessi e altri benefici, l'aspettativa o la speranza di tornare a casa, anche per qualche giorno, e soprattutto di morire nel proprio letto, senza dire una parola, perché mai dovrebbero collaborare?”;

- Roberto Tartaglia (PM di Palermo): “Non possiamo permetterci di rinunciare a quelle norme e di avviare un processo di sgretolamento del regime di ‘doppio binario’, cioè la disciplina differenziata per soggetti che, come gli affiliati mafiosi, appartengono a un circuito criminale che, sul piano sociologico, criminologico e culturale, è obiettivamente e innegabilmente differente da tutti gli altri contesti malavitosi. Non si può negare che questa disciplina “differenziata” per i mafiosi, soprattutto sul versante carcerario, ha contribuito a dare un grande sostegno allo strumento preziosissimo delle collaborazioni con la giustizia, senza il quale, piaccia o non piaccia, l'azione repressiva, e talora anche quella preventiva, in materia antimafia non potrebbe certamente essere più la stessa”.

- Antonino Di Matteo (PM nel processo sulla trattativa Stato-mafia ed ora Sostituto Procuratore alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo): “Chi conosce storicamente Cosa Nostra sa bene che l'unica vera preoccupazione per i mafiosi è proprio l'ergastolo, inteso come effettiva reclusione senza alcuna possibilità di accedere ai benefici”;

- Giancarlo Caselli: per quanto riguarda questioni legate alla mafia, l'ex magistrato afferma che è una “realtà della quale il nostro Paese è purtroppo depositario quasi esclusivo, mentre oltre i nostri confini non la si conosce o la si sottovaluta. Tant'è che solo noi abbiamo il reato associativo (416 bis). Solo noi: nonostante la Convenzione Onu di Palermo del

2000 faccia obbligo agli aderenti (quasi tutti gli Stati del mondo) di inserirlo nella legislazione nazionale. E ancora: Che almeno da noi (a partire dalla Consulta) si tenga conto della reale specificità della mafia. Riconoscendo innanzitutto che le mafie dominano ancora parti consistenti del territorio e della vita politico economica del Paese. Esse sono quindi la negazione assoluta dei valori di libertà e uguaglianza che della Costituzione sono la linfa. Rimuoverle è compito che l'articolo 3 cpv affida ad ogni organo della Repubblica, nessuno escluso. Oltre al 416 bis e alla legge sui pentiti, nel nostro ordinamento penitenziario abbiamo il 4 bis (ergastolo ostativo) e il 41 bis. Un «pacchetto» ispirato da Falcone, definito dopo le stragi del 1992, che ha consentito imponenti risultati. Ma la mafia, pur avendo ricevuto duri colpi, è viva e vegeta e non c'è motivo di smantellare quel che funziona, con un incomprensibile distacco dalla realtà.»;

- Roberto Scarpinato (Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo): "L'effetto di tali decisioni è infatti, al di là delle migliori intenzioni, una forte disincentivazione alla collaborazione".

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta

a farsi portavoce presso il Parlamento affinché il legislatore intervenga in materia di concessione dei benefici penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni gravi delitti, muovendosi nel solco di quanto disposto dalle statuizioni della CEDU e della Corte Costituzionale relativamente all'ergastolo ostativo, senza rinunciare tout court agli strumenti volti a perseguire un'efficace lotta alla mafia e tenendo conto della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità mafiosa, e delle relative regole penitenziarie.